
N. verbale: 23

N. delibera: 132

dd. 16 maggio 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 16 maggio 2019 alle ore 15.30 con la presenza dei signori:

1) Massimo ASQUINI	P	6) Antonio GARRITANI	P
2) Sabina CAUCI	A	7) Michele LUISE	P
3) Anna Maria CISINT	P	8) Paolo VENNI	P
4) Luca FASAN	P	9) Francesco VOLANTE	P
5) Giuliana GARIMBERTI	P		

Totale presenti: 8

Totale assenti: 1

Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: AREA TECNICA

Servizio: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Unità Operativa: Urbanistica

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS della variante di livello comunale n. 58 al PRGC.

RELAZIONE

La Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che produca effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "...*elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS).

La procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha la funzione di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi.

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita mediante il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", il quale stabilisce che "...*la VAS di Piani e programmi ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica...*".

La Regione Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 e poi con la LR 16/2008, ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché le procedure da seguire.

Tuttavia, altre integrazioni alla legislazione nazionale sono avvenute con il DLgs 128/2010 e con il DL 70 del 13-05-2011 convertito nella Legge 106/2011.

Quest'ultimo in particolare ha integrato l'art. 16 della Legge 1150/42 (Legge Urbanistica Nazionale) con il quale si stabilisce che "*lo strumento attuativo di piani urbanistici NON è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante purché lo strumento sovraordinato (PRGC) definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*"

La Società V.AR.VIT. IMMOBILIARE SRL, con sede a Reggio Emilia, proprietaria del compendio industriale D1f in via dei Bagni, ha presentato un progetto per la realizzazione di nuovi parcheggi di pertinenza per il lotto industriale limitrofo classificato in zona D1ab - SBE VARVIT - Bulloneria europea. Considerato che tali parcheggi sono separati dallo stabilimento produttivo da un tratto della via dei Bagni, al fine di migliorare la logistica e soprattutto la sicurezza dei propri addetti, ha presentato al Comune una manifestazione di interesse per l'annessione alla zona D1f della porzione di via dei Bagni, in cambio della cessione di una porzione di area in proprietà con la realizzazione di una viabilità sostitutiva per il collegamento di via dei Boschetti con la via dei Bagni (notoriamente conosciuta anche come "via dei Bagni Vecchia"), che comporta il miglioramento della sicurezza del tratto stradale e l'innesto con la via dei Boschetti.

La modifica di PRGC riguarda quindi una diversa conformazione della via dei Bagni e si configura una variante di livello comunale così come definita dalla LR 5/2007 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4 della citata LR 16/2008, è da considerarsi come "piccola area a livello locale" per la quale è prevista una verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006.

La variante, a cui si attribuisce il n. 58, riguarda una modifica di zonizzazione e non è tale da generare in alcun modo impatti negativi con l'ambiente in cui è inserita.

E' stata predisposta dallo Studio E4F Srl di Pordenone a firma dell'ing. Marco Secco, per conto di V.AR.VIT Immobiliare Srl., mentre la relazione di non assoggettabilità a VAS della variante è stata predisposta dal dott. Roberto Secco, iscritto nell'Albo dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n. 379 il quale dichiara di essere in possesso del titolo di Studio di Laurea in Scienze Forestali e

Ambientali rilasciato dall'Università degli Studi di Padova.

Viene altresì precisato che l'ambiente in cui avviene la modifica è altamente antropizzato da decenni e fin dal 1978 (PURG) la zona è classificata come "D1 - Industriale di livello regionale". L'area fa parte integrante del Piano territoriale Infraregionale del Consorzio per lo sviluppo economico del monfalconese (ex Consorzio per lo sviluppo industriale) come dall'Accordo di Programma approvato con DPGR 39/2001 e siglato nel 2005 tra Regione FVG e Comuni di Monfalcone e Staranzano che ha rifinito l'ambito di operatività del Consorzio Industriale aggiornando di fatto le previsioni del Piano Urbanistico Regionale del 1978.

Con il PTI (Piano Territoriale Infraregionale), secondo le prescrizioni contenute nel decreto n. ALP.11-31-SIC/135 del 21 gennaio 2004 allegato allo stesso PTI, solamente i progetti delle opere di infrastrutturazione che interessano i SIC "Carso Triestino e Goriziano" e quello "Cavana di Monfalcone" dovranno espletare lo studio di incidenza.

La localizzazione di questa variante non riguarda queste aree sensibili, e nel corso degli anni, tutta la zona industriale è già stata ampiamente esplorata dal punto di vista ambientale dagli Enti competenti in materia, tanto da imporre nel tempo adeguate modifiche regolarmente recepite nello strumento generale.

Si ritiene pertanto che l'individuazione di soggetti competenti in materia ambientale da consultare in merito all'assoggettabilità a VAS non sia indispensabile poichè non apporterebbe alcun ulteriore elemento significativo, aggravando per contro inutilmente il procedimento.

Si propone pertanto di dichiarare NON assoggettabile a procedura di VAS la variante n. 58 al PRGC sulla base delle conclusioni del citato Rapporto Ambientale Preliminare senza consultazione di ulteriori soggetti con specifiche competenze in materia ambientale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione di cui sopra;

ESAMINATO il progetto della variante n. 58 declinato nel documento denominato "*Relazione di non assoggettabilità a VAS - con valutazione di incidenza sul SIC*" allegato alla presente deliberazione, assieme alla proposta di zonizzazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m.i, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 la LR11/2005 e la LR 16/2008 e s.m.i. il DLgs 128/2010 e la Legge 106/2011;

VISTO che ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 l'Autorità competente ai fini della Valutazione Ambientale Strategica è la Giunta Comunale la quale valuta sulla base della relazione di cui sopra se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante producano effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO delle considerazioni e conclusioni del rapporto Ambientale Preliminare allegato ove si dichiara che la variante n. 58 al PRGC prevede limitate modifiche di zonizzazione tali da non generare in alcun modo impatti negativi con l'ambiente in cui sono inserite.

Ritenuto sussistano sufficienti elementi di giudizio per pronunciarsi ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 e che non sia necessario interpellare altri soggetti competenti in materia ambientale, anche nella considerazione che nel corso degli anni si sono susseguite in ambito urbanistico procedure di Valutazione di Incidenza e procedure di VAS che ampiamente hanno portato sia a modifiche della zonizzazione che al recepimento nella normativa di prescrizioni vincolanti in tutta la zona D1 del Comune di Monfalcone.

Ritenuto che alla luce degli aspetti affrontati ed in considerazione della mancanza di effetti significativi sull'ambiente la variante in argomento non debba essere assoggettabile alla procedura di VAS.

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile,

DELIBERA

1. di condividere nei contenuti il progetto della variante n. 58, predisposta ai sensi della LR 5/2007 e s.m.i. a firma dell'ing. Marco Secco della Ditta E4F Srl di Pordenone per quanto riguarda la modifica della *zonizzazione di PRGC* e della *Relazione di non assoggettabilità a VAS - con valutazione di incidenza sul SIC* predisposta dal dott. Roberto Secco, iscritto nell'Albo dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di non interpellare le altri soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, come previsto dall'art. 12 del DLgs 152/2006 e smi, in quanto i contenuti della variante sono già stati ampiamente esplorati dal punto di vista ambientale dalle varie autorità tanto da imporre nel tempo adeguate modifiche regolarmente recepite nello strumento generale;

2. di stabilire per le motivazioni indicate nell'allegato "*Relazione di non assoggettabilità a VAS - con valutazione di incidenza sul SIC*" che la variante di livello comunale n. 58 al PRGC NON È ASSOGGETTABILE a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:

- miglioramento della viabilità di via dei Bagni

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.-

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO